

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 29 gennaio 2018



FISCO E PROFESSIONISTI

Italia Oggi	26/01/18	P. 1-24	Fisco, puniti gli studi associati	Andrea Bonghi	1
-------------	----------	---------	-----------------------------------	---------------	---

MOBILITÀ PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	29/01/18	P. 1	Professionisti senza frontiere		3
Sole 24 Ore	29/01/18	P. 5	L'Europa rilancia i professionisti senza frontiere	Dario Aquaro, Chiara Bussi	4
Sole 24 Ore	29/01/18	P. 5	La Corte Ue ha tracciato la rotta verso la libera circolazione	Marina Castellaneta	7

IPERAMMORTAMENTO

Italia Oggi Sette	29/01/18	P. 13	Iperammortamento cumulabile	Roberto Lenzi	8
-------------------	----------	-------	-----------------------------	---------------	---

PRIVACY

Italia Oggi Sette	29/01/18	P. 1-4	Privacy, strigliata dalla Ue		10
-------------------	----------	--------	------------------------------	--	----

LAUREE PROFESSIONALIZZANTI

Repubblica Affari Finanza	29/01/18	P. 31	Padova e Bari, prime lauree professionalizzanti		14
---------------------------	----------	-------	---	--	----

DPO

Italia Oggi Sette	29/01/18	P. 5	Piccole imprese, obblighi light		15
-------------------	----------	------	---------------------------------	--	----

BIM

Italia Oggi Sette	29/01/18	P. 18	Opere in digitale, è countdown	Andrea Mascolini	17
-------------------	----------	-------	--------------------------------	------------------	----

ENERGIA E AMBIENTE

Repubblica Affari Finanza	29/01/18	P. 1	Solare ed eolico, ora le centrali costano meno di gas e carbone	Luca Pagni	19
---------------------------	----------	------	---	------------	----

INNOVAZIONE

Corriere Della Sera - Corriereconomia	29/01/18	P. 22	BRUXELLES CONTRO ANDROID SEI MESI PER UNA MULTA	Massimo Sideri	23
Repubblica Affari Finanza	29/01/18	P. 42	La casa intelligente conquista la scena sarà traino dell'Internet of Things		25

RIQUALIFICAZIONE URBANA

Repubblica Affari Finanza	29/01/18	P. 31	"La progettazione per riqualificare le città spetta agli architetti"	Adriano Bonafede	27
---------------------------	----------	-------	--	------------------	----

START UP

Repubblica Affari Finanza	29/01/18	P. 38	Esenzioni fiscali e incentivi creare una startup è più facile	Luigi Dell'Olio	29
---------------------------	----------	-------	---	-----------------	----

PROFESSIONI

Corriere Della Sera - Corriereconomia	29/01/18	P. 35	OSTEOPATI E CHIROPATICI ADESSO DIVENTANO ADULTI	Isidoro Trovato	31
--	----------	-------	---	-----------------	----

Fisco, puniti gli studi associati

Il tetto di 10 mila euro alla deducibilità delle spese di formazione non si applica al singolo professionista ma all'intera associazione professionale

Nuova deducibilità delle spese di formazione dei liberi professionisti, il fisco penalizza gli studi associati. Il nuovo limite annuo di deducibilità per le spese per l'iscrizione a convegni, congressi e simili, pari a euro 10 mila, si applica all'intera associazione professionale o studio associato e non al singolo professionista che ne fa parte. Lo si evince dalle nuove istruzioni alla compilazione del modello Redditi 2018.

Bongi a pag. 24



Le istruzioni del modello Redditi 2018 SP interpretano il jobs act autonomi

Studi associati penalizzati

Il tetto di deducibilità delle spese di formazione è collettivo

DI ANDREA BONGI

Nuova deducibilità delle spese di formazione dei liberi professionisti, il fisco penalizza gli studi associati. Il nuovo limite annuo di deducibilità per le spese per l'iscrizione a convegni, congressi e simili, pari a euro 10.000 si applica all'intera associazione professionale o studio associato e non al singolo professionista che ne fa parte. È quanto si evince, a chiare lettere, dalle nuove istruzioni alla compilazione del modello Redditi 2018 SP pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

I dubbi interpretativi sorti all'indomani dell'entrata in vigore del c.d. Jobs act del lavoro autonomo (legge n. 81 del 2017) in ordine alla concreta applicazione del nuovo tetto annuo di spesa interamente deducibile nel caso di svolgimento dell'attività professionale in forma associata, sono stati dunque risolti dall'amministrazione finanziaria con il ricorso al famoso adagio latino in dubio pro fisco.

Il superamento del limite di deducibilità della misura del 50% delle spese di formazione professionale, con il nuovo tetto annuo introdotto dall'articolo 9 della legge n.81 del 2017 finirà dunque per penalizzare, senza motivo alcuno, gli studi associati o le associazioni professionali, rispetto ai professionisti individuali.

La soluzione adottata dall'Agenzia delle entrate nella predisposizione del nuovo rigo RE17 del quadro RE del modello dedicato agli studi associati ed alle associazioni professionali, si pone peraltro anche in contrasto con la ratio ispiratrice della nuova formulazione legislativa inserita nell'articolo 54, comma 5,

del Tuir.

La relazione di accompagnamento alla suddetta disposizione lasciava infatti intendere che il nuovo tetto annuo di spesa integralmente deducibile – pari a euro 10.000 – doveva essere attribuito a ogni libero professionista, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell'attività professionale.

La chiave di lettura dell'Agenzia delle Entrate, e di conseguenza anche i software di controllo del nuovo rigo RE17, impediranno invece una applicazione «per teste» del nuovo tetto annuo, limitando a soli 10.000 euro di spesa massima di formazione deducibile, lo studio associato o l'associazione professionale indipendentemente dal numero dei professionisti in essa inseriti.

Evidenti ed incomprensibili le disparità di trattamento fra soggetti che svolgono la

libera professione in forma individuale e i loro colleghi organizzati in associazione o altre strutture aggregative. I primi potranno dedurre le spese di formazione professionale nel limite annuo di euro 10.000 i secondi dovranno invece suddividere tale tetto massimo per il numero dei soci o associati.

Per capire l'assurdità che una tale interpretazione può generare, basta formulare un semplicissimo esempio.

Supponiamo che quattro dottori commercialisti abbiano sostenuto nel corso del 2017 spese per iscrizione a convegni, master e simili, per l'importo di euro 10.000 ciascuno.

Supponiamo che dei quattro dottori commercialisti tre siano associati e uno svolga l'attività in forma individuale.

Mentre quest'ultimo dedurrà integralmente l'importo di

tale spese dalla formazione del suo reddito professionale da dichiarare per il periodo d'imposta 2017, gli altri tre dovranno limitare la deduzione ad un terzo della spesa complessivamente sostenuta dal loro studio associato, perdendo la deducibilità su ben 20.000 di spese di formazione.

Tutto ciò a prescindere dal tipo di corsi o congressi frequentati (che potrebbero ben essere gli stessi) ma solo per il fatto che i tre suddetti commercialisti appartengono allo stesso studio associato.

Un risultato assurdo e incomprensibile.

I nostri tre dottori commercialisti associati rimpiangeranno il regime ante jobs act quando, delle 30.000 euro di spesa sostenuta per la loro formazione, ne potevano dedurre almeno 15.000 (il 50%) anziché soltanto 10.000 come oggi.

Il caso

<i>Dottore commercialista in forma individuale</i>	- spese formazione 2017: euro 10.000; - spese formazione deducibili: euro 10.000; - deducibilità pro quota: 100%
<i>Studio associato di tre dottori commercialisti</i>	- spese formazione sostenute: euro 30.000; - spese formazione deducibili: euro 10.000; - deducibilità pro quota: 33,33%

Procedura automatica solo per sette profili - In Italia avanza la tessera elettronica

Professionisti senza frontiere

In dieci anni riconosciuta la qualifica Ue a 500mila cittadini

■ Circa 500mila professionisti senza frontiere negli ultimi dieci anni, con un aumento del 50% dal 2007 ad oggi. È l'effetto della direttiva approvata nel 2005 e aggiornata nel 2013 per facilitare il riconoscimento delle qualifiche in Europa. Un puzzle ancora incompleto che Bruxelles sta cercando di rilanciare.

Nella Ue esistono 5.500 professioni regolamentate a livello nazionale. Solo sette vantano però una corsia preferenziale, con il riconoscimento automatico delle

qualifiche, grazie a requisiti minimi formativi armonizzati.

Per le altre professioni esiste una procedura generale che richiede più controlli e tempo. Da due anni esiste poi un percorso elettronico alternativo a quello standard: la tessera professionale europea, valida solo per cinque profili. In Italia ne sono state finora rilasciate 459. Intanto la Commissione Ue ha proposto nuove misure per ridurre e prevenire gli ostacoli ancora esistenti.

Aquaro e Bussi ▶ pagina 5



Lavoro autonomo

LE OPPORTUNITÀ NELLA UE

PAGINA A CURA DI

Dario Aquaro
Chiara Bussi

Il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali nella Ue ha da poco segnato un altro traguardo: due anni dal debutto della procedura elettronica facilitata con la tessera professionale europea. L'anno scorso in Italia sono state rilasciate 298 tessere (contro le 161 del 2016), a fronte di 515 richieste. Numeri in ascesa ma ancora piccoli, anche perché la procedura resta per ora riservata solo a cinque professioni: infermieri, farmacisti, fisioterapisti, agenti immobiliari e guide alpine. E sono queste ultime - come testimoniano i dati del Dipartimento delle politiche europee anticipati al Sole 24 Ore - a fare il grosso dei risultati (70%), per prestazioni temporanee da una parte e dall'altra del confine. Nel complesso, in due anni sono state dunque concesse 459 tessere, in entrata e in uscita. Molti dei professionisti che rientrerebbero nel raggio di azione continuo a diffidare delle procedure online e preferiscono seguire il percorso "cartaceo" tradizionale (alternativo), specie quando hanno intenzione di trasferirsi stabilmente in un altro Paese. O quando "scoprono" che la tessera non è propriamente un tesserino *passaport*, ma la prova (telematica e snella) del fatto che formazione ed esperienza hanno superato i controlli incrociati.

I dati a livello comunitario, sui primi due anni, saranno elaborati a breve dal gruppo di lavoro dei coordinatori. Per ora la fotografia è ferma al 30 giugno scorso e mostra 1.390 procedure accolte, su un totale di 3.239 richieste.

Il puzzle

La tessera professionale (si veda la scheda in pagina) è l'ultima arrivata tra gli strumenti per il riconoscimento delle qualifiche in Europa. Un puzzle ancora incompleto con diversi tasselli da sistemare. Su un totale di 5.500 professioni regolamentate nella Ue, che Bruxelles ha raggruppato in 600 categorie, solo sette vantano per ora una corsia preferenziale con il riconoscimento automatico delle qualifiche grazie a requisiti minimi formativi armonizzati a livello comunitario. Sono medici, infermieri, dentisti, veterinari, ostetri-

La tessera europea

Cinque categorie sperimentano l'alternativa alla procedura standard e all'iter automatico

Nuove regole in arrivo

Allo studio una direttiva per pesare gli effetti distorsivi delle condizioni di accesso agli Albi

L'Europa rilancia i professionisti senza frontiere

In 10 anni riconosciute 500 mila qualifiche

che, farmacisti e architetti. Per le altre professionalità il percorso è più articolato e segue il cosiddetto "sistema generale" che richiede più tempo, controlli e burocrazia.

A dettare le regole è la direttiva 2005/36, aggiornata nel 2013, che punta a facilitare la libera circolazione dei lavoratori nel mercato unico e nei Paesi dello Spazio economico europeo (Norvegia, Liechtenstein e Islanda) e ha riunito sotto un unico ombrello 15 direttive che riguardano specifiche professioni per facilitare la flessibilità del mercato del lavoro.

Dal 2007 a oggi sono state 541 mila le pratiche di riconoscimento totali avviate, con uno scatto in avanti del 53 per cento. E poco più di 450 mila hanno avuto un esito positivo, consentendo ai professionisti di esercitare l'attività in un altro Paese Ue. Per il 43% delle richieste (pari a circa 235 mila) il riconoscimento è stato automatico, mentre un lavoratore su tre ha ottenuto il "lasciapassare" attraverso il sistema generale. Solo in 8 mila casi l'autorità competente ha chiesto un test attitudinale e per poco più di 12 mila pratiche è stato necessario un periodo di training nel Paese ospitante. La parte restante riguarda l'autorizzazione a esercitare in un altro Stato sulla base dell'esperienza professionale.

Nella top five delle pratiche di riconoscimento, tra i Paesi di origine primeggia la Germania, mentre l'Italia è settima con circa

34 mila richieste. Sono tutte informazioni estrapolate dalla banca dati delle professioni regolamentate creata dalla Commissione Ue sulla base dei dati provenienti dai vari Paesi. Un cantiere in continua evoluzione dove finora oltre 1.200 autorità nazionali competenti hanno dato il proprio contributo in nome della trasparenza.

Il dibattito politico

Il tema del riconoscimento delle qualifiche è stato anche al centro di un dibattito durante l'ultima sessione dell'Europarlamento a Strasburgo. Se la regolamentazione resta una prerogativa nazionale, in un rapporto presentato dall'eurodeputato italiano Nicola Danti, e approvato a larga maggioranza, si sottolinea l'esigenza di assicurare «regole di accesso trasparenti e non discriminatorie verso lavoratori di altri Paesi Ue». Negli ultimi anni, spiega Danti,


«sono stati compiuti numerosi passi avanti sul fronte del riconoscimento delle qualifiche, ma resta ancora molto da fare. Tra i tasselli del puzzle più urgenti da sistemare ci sono un maggiore coordinamento tra gli Albi dei vari Paesi e misure per favorire la formazione digitale. Nel mondo delle professioni c'è bisogno di maggiore mobilità e concorrenza e gli spazi di manovra sono ancora rilevanti».

L'ultimo atto di Bruxelles sul tema riguarda una proposta di direttiva che a giugno approderà al trilatero, ovvero il negoziato trilaterale tra i rappresentanti di Commissione Ue, Parlamento e Consiglio. L'obiettivo è introdurre negli Stati Ue un test di proporzionalità per misurare i possibili effetti distorsivi sulla libera circolazione prima di introdurre modifiche alle regole di accesso alle professioni. Un nuovo tassello verso la costruzione di un'Europa dei professionisti senza frontiere.



Tutti i numeri dei professionisti globetrotter

LE PRATICHE



LA TOP FIVE DELLE PRATICHE

Decisioni prese in base ai Paesi di origine delle richieste dal 2007 al 2016



5.500

Le professioni regolamentate nella Ue, pari al 22% della forza lavoro. Variano dalle 76 della Lituania alle 545 dell'Ungheria (in Italia sono 176)

7

Le professioni regolamentate con possibilità di riconoscimento automatico nella Ue (medico, infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto)

5

Le professioni incluse nella tessera professionale europea (infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare)

LA TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA



ITER A CONFRONTO

IL SISTEMA GENERALE



Per esercitare stabilmente in un altro Stato Ue una professione regolamentata, si fa domanda all'autorità responsabile del Paese ospitante, individuata grazie al centro di assistenza dello Stato di origine. L'autorità verifica il livello della qualifica secondo i criteri della direttiva 2005/36/Ce. Non può negare il riconoscimento di una qualifica se classificata allo stesso livello di quella richiesta o subito inferiore (i livelli sono 5). Anche se lo scarto è evidente, può non applicare la direttiva ma

deve comunque raffrontare la formazione.

Tempi

Ricevuta la domanda, l'autorità ne conferma la ricezione entro un mese, segnalando gli eventuali documenti mancanti. E deve decidere entro quattro mesi.

Prove ulteriori

Se lo Stato membro in cui si è ottenuta la qualifica non regola né la professione né la formazione, l'autorità può chiedere che si dimostri di aver

esercitato la professione per almeno due anni nel corso degli ultimi dieci. Eventuali differenze sostanziali tra la formazione del richiedente e quella nazionale possono essere colmate dall'esperienza professionale e/o da formazioni complementari. L'autorità può quindi richiedere una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento (di massimo tre anni). Tranne che in alcuni casi (come le professioni giuridiche), spetta al richiedente optare per la prova o il tirocinio.

IL RICONOSCIMENTO AUTOMATICO



Solo per sette professioni (medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto) i requisiti minimi di formazione sono stati "armonizzati" nell'Unione. Occorre avere la qualifica indicata per lo Stato membro nell'allegato V della direttiva 2005/36/Ce (titolo di formazione ed eventuale certificato).

Attestazione

Se la formazione è stata intrapresa prima della data di

riferimento riportata nella direttiva per la qualifica e lo Stato in questione, e non è conforme ai requisiti minimi, serve un'attestazione dello Stato di origine con cui dimostrare di aver regolarmente esercitato per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti. Possibilità più estesa per gli architetti.

Meno burocrazia

La qualifica rientra nel regime di riconoscimento automatico dei diplomi. L'autorità dello Stato ospitante non può dunque

controllare la formazione e richiedere documenti che ne specificino il contenuto.

Tempi e integrazioni

L'autorità conferma la ricezione entro un mese, e deve decidere entro tre mesi. Se evidenzia che formazione ed esperienza non corrispondono ai livelli previsti, può richiedere una prova attitudinale o un tirocinio (di massimo tre anni). Se non si può concedere il riconoscimento automatico, si potrebbe rientrare nel sistema generale.

LA TESSERA PROFESSIONALE



Alcune professioni (infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare), in alternativa alle procedure "standard", possono fruire della tessera europea: una procedura online più facile e rapida. In cui è il centro dello Stato di origine a valutare in primis i documenti.

Tempi e modalità

L'autorità del Paese di origine conferma entro una settimana la

ricezione della domanda e ha un mese per esaminarla e inoltrarla al Paese ospitante. Il quale valuta e decide entro tre mesi (due mesi nel caso di farmacisti e infermieri che fruiscono del riconoscimento automatico).

Mobilità temporanea

In caso di esercizio temporaneo della professione, la decisione arriva entro tre settimane. Ma se c'è occorrono ulteriori controlli (per i possibili impatti su salute e sicurezza pubblica), il Paese di

origine ha un mese per esaminare e inoltrare la domanda. E quello ospitante ha tre mesi per decidere.

Silenziò-assenso

Se lo Stato di destinazione non decide entro i termini, le qualifiche sono tacitamente riconosciute. Possono essere richieste misure compensative (prova attitudinale o tirocinio attitudinale). Se la domanda è respinta, sono indicate le ragioni e le modalità per fare ricorso.

Le sentenze. Dal 1974 a oggi scardinati gli ostacoli posti dagli Stati

La Corte Ue ha tracciato la rotta verso la libera circolazione

Marina Castellaneta

È stata la Corte di giustizia Ue, sentenza dopo sentenza, a costruire il quadro normativo sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sulla libera circolazione dei professionisti in ambito europeo, scardinando gli ingiustificati ostacoli posti dai vari Stati membri. È vero infatti che la direttiva 2005/36 (poi modificata dalla 2013/55) ha innovato le regole in materia, ma lo ha fatto nel solco tracciato da Lussemburgo.

Un cammino durato anni, iniziato con la sentenza *Reyners* del 21 giugno 1974 (causa C-2/74), con cui gli eurogiudici hanno stabilito che gli Stati possono fissare norme sull'accesso alle professioni, anche prevedendo albi per i professionisti, ma sono tenuti a eliminare ogni discriminazione sulla base della cittadinanza. Non è stata certo sufficiente l'eliminazione della clausola della nazionalità: perché gli Stati membri hanno dovuto attuare misure positive per favorire il reciproco riconoscimento delle qualifiche e la libera circolazione delle professioni.

La Corte ha infatti stabilito, da un lato, che è conforme al diritto Ue subordinare l'accesso a una professione al possesso di una qualifica professionale specifica. Ma, dall'altro, ha posto un freno alle autorità nazionali precisando che, laddove manca l'armonizzazione dei percorsi formativi, gli Stati sono tenuti a facilitare il riconoscimento reciproco delle qualifiche.

L'accesso parziale

In questa direzione, con la sentenza del 19 gennaio 2006 (C-330/03, *Colegio*), è stato garantito il diritto all'accesso parziale, con la possibilità per il professionista di esercitare la propria attività in un altro Stato membro solo nel settore per il quale ha ottenuto la qualifica nel suo Paese di origine, evitando il passaggio attraverso misure compensative.

Un principio confermato con la sentenza del 27 giugno 2013 (C-575/11, *Nasiopoulos*) che ha ampliato l'ambito di applicazione anche alle professioni non armonizzate. In questa occasione, a seguito della domanda di un cittadino greco di esercitare la professione di fisioterapista in Grecia grazie a una qualifica professionale acquisita in Germania, gli eurogiudici hanno chiarito che – anche in riferimento alle professioni non oggetto di armonizzazione – gli Stati sono tenuti a esercitare il proprio potere nel rispetto delle libertà fondamentali del Trattato. Il “no” all'accesso parziale a una professione regolamentata ostacola o rende «meno attraente l'esercizio della libertà di movimento»: dunque, può essere giustificato solo in presenza di ragioni imperative di pubblico interesse e se la scelta non va al di là di quanto necessario per realizzare l'obiettivo perseguito.

Deroghe e formazione

Nel corso degli anni, inoltre, la Corte ha imposto un'interpreta-

zione restrittiva dei motivi di ordine pubblico, che costituiscono deroghe eccezionali all'esercizio di una libertà fondamentale. E ha osservato che obiettivi legittimi come la protezione dei consumatori o la tutela della salute devono essere realizzati con le misure meno stringenti, consentendo l'individuazione di attività professionali separabili da quelle oggetto della professione sanitaria.

Lussemburgo ha poi incluso nel perimetro di applicazione l'accesso a periodi di formazione pratica per esercitare una professione regolamentata (sentenza *Pesla*, C-345/08): principio poi codificato nella direttiva 2013/55.

Numerosi anche gli interventi sulle singole professioni. Tra tutte, la sentenza del 16 aprile 2015 (causa C-477/13, *Angerer*) con cui è stata chiarita la corretta applicazione dell'articolo 10 della direttiva e precisato che la nozione di architetto va definita alla luce della normativa dello Stato membro ospitante.

Nello specifico, per i giudici europei non può essere imposto al richiedente il «possesso di una formazione e di un'esperienza che si estendano non solo ad attività tecniche di progettazione edilizia, sovrintendenza ai lavori ed esecuzione, ma anche ad attività attinenti alla concezione artistica ed economica dell'edificio, ad attività urbanistiche, oppure ad attività di conservazione dei monumenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le risposte sulle agevolazioni 4.0 fornite dalle Entrate al videoforum di ItaliaOggi

Iperammortamento cumulabile

L'analisi tecnica con la perizia può non essere giurata

Pagina a cura
di **ROBERTO LENZI**

L'iperammortamento è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione e non solo con quelle indicate sul sito del Mise. Il cumulo valido per il superammortamento vale anche per i beni di industria 4.0; l'analisi tecnica che accompagna la perizia deve essere preesistente, ma non occorre che sia giurata; i macchinari costruiti in economia, per essere ammissibili, devono avere la certificazione Ce. Sono le novità in tema di iperammortamento emerse con i pareri rilasciati dall'Agenzia delle entrate al videoforum di ItaliaOggi sulle misure fiscali del 2018, del 24 gennaio.

Il sito del Mise (si veda tabella in pagina) si limita a scrivere che il beneficio dell'iperammortamento è cumulabile con alcune agevolazioni indicate, non specifica se il «beneficio» riguarda iper, super o ambedue. Il dubbio per le imprese era che il cumulo riguardasse solo il superammortamento, considerando che l'iper, se cumulabile, rischiava di portare agevolazioni oltre il 100% del beneficio (si veda ItaliaOggi del 25/1/2018). L'Agenzia delle entrate specifica che le imprese che effettuano investimenti Industria 4.0, possono cumulare gli incentivi con tutte le agevolazioni. L'unico vincolo riguarda il massimale del contributo totale che non può superare l'ammontare del valore del bene.

La risposta è coerente con quanto previsto nella circolare 4/E delle Entrate, che specificando i tratti distintivi dell'iperammortamento, non accennava a eventuali divieti di cumulo con altri aiuti di stato. L'Agenzia puntualizza che si applica, oltre che al super anche all'iperammortamento,

quanto previsto dal paragrafo 5.4 della stessa circolare: «In merito alla cumulabilità del beneficio in esame con altre misure di favore, si ricorda che la maggiorazione del 40%, in quanto misura generale, deve ritenersi fruibile anche in presenza di queste, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali».

Lavori in economia; quanto iperammortizzabili. Per i lavori in economia, emerge una novità importante: ai fini dell'iperammortamento, non conta l'ultimazione dell'investimento ma deve esserci la certificazione Ce. In tema di realizzazione dell'investimento veniva citato, per definire la data di realizzazione, il Testo Unico che recita: «I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate». I costi ammissibili per lavori in economia sono la progettazione dell'investimento, i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino,

quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene, la mano d'opera diretta, gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati

nella realizzazione del bene e i costi industriali imputabili all'opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione,

forza motrice, lavorazioni esterne eccetera).

La circolare 26/E del 25 maggio 2016 sul superammortamento specifica che «indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto, la maggiorazione è riconosciuta nella misura in cui il Sal (Stato avanzamento lavori) è liquidato in via definitiva, vale a dire quando il Sal è accettato dal committente, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1666 del codice civile, entro il periodo di vigenza dell'agevolazione (circ. n. 44/E del 27/10/2009 e circ. n. 4/E del 18/1/2002). Dal momento di effettuazione degli investimenti, rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio. A tale ultimo riguardo, è opportuno evidenziare che la maggiorazione in questione, traducendosi in sostanza in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, potrà essere dedotta dai soggetti titolari di reddito d'impresa, conformemente a quanto previsto dall'articolo 102, comma 1, del Tuir, solo «a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene». Nessuna delle normative citate, faceva riferimento al fatto che il bene costruito in economia, dovesse essere anche marcato Ce.

L'Agenzia, rispondendo al parere, invece precisa che gli adempimenti cogenti, conseguenti alla direttiva macchine, e in particolare l'emissione della Dichiarazione di conformità e l'apposizione della marcatura Ce, devono essere stati già espletati al momento della messa in servizio della macchina definitiva presso l'utilizzatore. L'Agenzia ricorda, inoltre, che l'art. 30 del regolamento 765/2008 individua nel fabbricante (o suo mandatario) il soggetto tenuto ad apporre la marcatura e conseguentemente assicurare la conformità del prodotto ai requisiti fondamentali applicabili.

Per la corretta individuazione del «fabbricante» rimanda ai criteri specifici forniti dalla guida applicativa alla Direttiva macchine come commento all'art. 2 punti i), j), k) e l) della Direttiva 2006/42, paragrafi 79 e seguenti. La «presunzione di conformità», che poteva permettere di accorciare i tempi, in attesa della certificazione Ce, attestata dal perito o da un terzo, in nessun caso può risultare sostitutiva della documentazione connessa agli adempimenti previsti nella Direttiva macchine. Quindi una macchina, ultimata, che è interconnessa e integrata al sistema di subfornitura, ma mancante della certificazione Ce, non può essere considerata ancora idonea.

—© Riproduzione riservata—



Il cumulo secondo il Mise

Iperammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing

Superammortamento: supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. Per chi beneficia dell'iperammortamento possibilità di fruire dell'agevolazione anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT)

Il beneficio è cumulabile con:

- Nuova Sabatini
- Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
- Patent box
- Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (Ace)
- Incentivi agli investimenti in startup e pmi innovative
- Fondo centrale di garanzia

Uno stralcio della circolare 4/E 2017

«Con la legge di Bilancio 2017 è stata data attuazione alle prime misure, sinteticamente richiamate di seguito:

- la proroga del superammortamento sugli acquisti di beni strumentali avvenuti entro il 31 dicembre 2017 e consegnati entro il 30 giugno 2018 (ora prorogato al 30 giugno 2019);
- l'introduzione di una maggiorazione del 150% (iperammortamento) sul costo di acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0 effettuati entro il 31 dicembre 2017 e consegnati entro il 30 giugno 2018 (ora prorogata al 31 dicembre 2019);
- l'introduzione di una maggiorazione del 40% sul costo di acquisto beni strumentali immateriali (alcuni software, sistemi IT e attività di system integration) per i soggetti che beneficiano dell'iperammortamento (prorogata al 31 dicembre 2019);
- un potenziamento significativo del credito d'imposta alla R&S, con la proroga della misura di un anno (ovvero fino al 2020), la definizione di un'aliquota unica di agevolazione pari al 50% delle spese incrementalmente ammissibili (...).

Tali misure si aggiungono al taglio delle aliquote Ires dal 27,5 al 24% e alle misure già vigenti, a partire dal c.d. Patent box, ovvero la defiscalizzazione - sia a fini Ires che Irap - del 50% dei redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali quali: brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli industriali, software coperto da copyright, know how, il credito di imposta per investimenti al Sud.

I benefici ascrivibili a tutte le misure richiamate sono cumulabili»

Il parere sull'analisi tecnica

Domanda

L'iperammortamento prevede che un tecnico predisponga una perizia giurata redatta dopo avere effettuato un'analisi tecnica che deve restare confidenziale. Si chiede conferma che l'analisi tecnica non deve essere giurata

Risposta

Si conferma che tale documento non deve essere giurato e che non deve essere allegato alla perizia giurata, ferma restando la necessità che l'elaborato peritale contenga il rinvio all'analisi tecnica effettuata

La Commissione europea indica gli orientamenti sul nuovo regolamento. E sollecita gli stati a tenersi pronti in tempo

Privacy, strigliata dalla Ue

Cambi gestore di servizi per l'energia o la telefonia? Scatta il diritto alla portabilità del dato. Compri su internet? Non devono chiederti dati eccedenti rispetto a quelli strettamente necessari per la consegna del prodotto. Paghi una polizza vita come fumatore e non è vero? Scatta il diritto alla rettifica del dato. Sono alcune situazioni tipo censite in un vademecum della Commissione europea, che ha lanciato una campagna informativa sul regolamento Ue 2016/679. È il regolamento sulla privacy, che manderà in soffitta la vecchia privacy (anche se non tutto il codice) e che impone alle imprese di adeguarsi entro il 25 maggio 2018 (nuovi adempimenti, soprattutto dal lato della sicurezza delle reti e degli archivi). A poco più di 100 giorni dalla data di applicazione della nuova normativa, la Commissione europea spiega che il cantiere è ancora aperto: il nuovo regolamento prevede un'unica serie di norme direttamente applicabili in tutti gli stati dell'Unione, ma saranno necessari ancora notevoli adeguamenti per determinati aspetti, come la modifica delle leggi esistenti da parte degli stati nazionali o l'istituzione del Comitato europeo per la protezione dei dati da parte delle Authority.

Ciccia da pag. 4



Le indicazioni agli Stati membri a 100 giorni dall'operatività del Regolamento 679/2016

Dal mutuo ai viaggi, l'Ue serra le file sulla tutela della privacy

Pagine a cura
di ANTONIO CICCIA
MESSINA

Cambi gestore di servizi per l'energia o la telefonia? Scatta il diritto alla portabilità del dato. Compri su internet? Non devono chiederti dati eccedenti rispetto a quelli strettamente necessari per la consegna del prodotto. Paghì una polizza vita come fumatore e non è vero? Scatta il diritto alla rettifica del dato. Sono queste alcune situazioni tipo censite in un vademecum della Commissione Europea, che ha lanciato una campagna informativa sul regolamento Ue 2016/679. È il regolamento sulla privacy, che manderà in soffitta la vecchia privacy (anche se non tutto il codice della privacy) e che impone alle imprese di adeguarsi entro il 25 maggio 2018 (nuovi adempimenti, soprattutto dal lato della sicurezza delle reti e degli archivi). A poco più di 100 giorni dalla data di applicazione della nuova normativa, la Commissione europea spiega che il cantiere è ancora aperto: il nuovo regolamento prevede un'unica serie di norme direttamente applicabili in tutti gli stati dell'Unione, ma saranno necessari ancora notevoli adeguamenti per determinati aspetti, come la modifica delle leggi esistenti da parte degli stati nazionali o l'istituzione del Comitato europeo per la protezione dei dati da parte delle autorità di protezione dei dati. In Italia sono in corso d'opera i decreti legislativi attuativi dell'articolo 13 della legge 163/2013 e i provvedimenti del garante previsti dai commi da 1021 a 1024 della legge 205/2017 (legge bilancio per il 2018). Per orientarsi tra le nuove disposizioni e i nuovi adempimenti, ripercorriamo la casistica offerta dalla Commissione Europea: serva da metro di paragone anche per casi irrisolti. Partiamo da casi sviluppati dal lato dell'interessato, cioè del soggetto cui si riferiscono i dati personali.

Ogni esempio fa vedere in concreto come si applica un istituto del Regolamento Ue 2016/679.

Cambio del gestore. Il diritto alla portabilità del dato si usa, per esempio, quando si trova un fornitore più conveniente. Un consumatore trova un fornitore di energia elettrica che pratica tariffe più basse.

In base alle nuove regole, si può chiedere all'attuale fornitore di trasmettere i propri dati personali direttamente al nuovo gestore, se tecnicamente fattibile. In ogni caso, l'imprenditore è obbligato a trasmettere all'interessato i suoi dati in un format comune e leggibile così da poter essere usato da altri sistemi.

Richiesta del mutuo. I diritti relativi alle decisioni automatizzate si usano, ad esempio, quando si richiede un mutuo. Un utente fa domanda di mutuo ad una banca online. All'interessato viene richiesto di caricare alcuni dati personali e l'algoritmo della banca comunica se la banca accoglierà la richiesta di mutuo e fornisce il tasso di interesse applicabile. L'utente deve essere informato dei suoi diritti e cioè: esprimere la propria opinione, contestare la decisione, chiedere l'intervento umano nel procedimento di revisione della decisione automatizzata.

Moroso su Google. Si prenda l'esempio di taluno che digita il proprio nome in un motore di ricerca sulla rete internet, ed il risultato comprende collegamenti a un vecchio articolo di giornale su un debito pagato tanto tempo prima. Se l'interessato non è un personaggio pubblico e l'interesse alla cancellazione del risultato prevale sull'interesse pubblico all'accesso all'informazione, il motore di ricerca è obbligato a cancellare il collegamento.

Premio assicurativo per il non fumatore. Una persona è interessata a stipulare un contratto con una nuova compagnia di assicurazione, ma si accorge che la compagnia, per errore, ha qualificato l'utente come fumatore e questo provoca un aumento del premio

da pagare per l'assicurazione sulla vita: l'interessato ha il diritto alla cancellazione del dato inesatto.

Agenzia di viaggi. Si prenda l'esempio di una agenzia di viaggi, che raccoglie i dati personali dei propri clienti. La società deve spiegare in maniera chiara e precisa e in un linguaggio comprensibile perché i dati sono necessari, come verranno usati, e per quanto tempo i dati saranno conservati. Il trattamento deve essere programmato e realizzato in modo da rispettare i principi della protezione dei dati.

Pubblicità a clienti. Una banca ha un contratto con un cliente per fornirgli un conto e un prestito personale. Alla fine del primo anno, la banca usa i dati personali del cliente per verificare se ha i requisiti per un migliore tipo di prestito e un nuovo prodotto di investimento. La banca informa il cliente. La banca può trattare i dati del cliente in quanto le nuove finalità sono compatibili con quelli iniziali.

Credito e assicurazioni. La banca intende mettere a conoscenza dei dati personali del cliente compagnie di assicurazione, a partire dal contratto di conto corrente e finanziamento personale. Il trattamento successivo non è legittimo senza il consenso esplicito del cliente, considerato che la finalità non è compatibile con quella iniziale per cui i dati sono stati raccolti.

Car sharing. Una società fornisce il servizio di condivisione di autoveicoli. Per questi servizi la società richiede il nome, l'indirizzo e il numero della carta di credito dei clienti ed eventualmente informazioni sulla disabilità (e quindi dati sanitari), ma non certo dati sull'origine razziale.

Curriculum. Una società ha un ufficio assunzioni e per questa finalità raccoglie i cur-

riculum di persone alla ricerca di un impiego, che pagano una commissione per l'attività di ricerca di personale. Si programma di conservare i dati per 20 anni ma senza precauzioni per l'aggiornamento del curriculum. Il periodo di conservazione appare sproporzionato rispetto alla finalità di ricerca del persona nel breve e nel medio termine.

Peraltro la mancata richiesta di aggiornamento a intervalli regolari priva di utilità alcune ricerche, ad esempio, perché gli interessati hanno acquisito nuove qualifiche.

App musicali. Una società che fornisce una applicazione musicale deve chiedere il consenso per trattare i dati relativi alle preferenze musicali allo scopo di mandare proposte mirate relative a concerti e canzoni.

E-commerce. Una società vende prodotti online. Può trattare dati se e in quanto necessario per rispondere passo passo alle richieste del cliente prima della conclusione del contratto e per l'esecuzione del contratto. Si possono trattare senza consenso il nome, l'indirizzo di consegna dei prodotti, il numero della carta di credito (se il pagamento avviene con carta).

Obbligo di legge. Una impresa occupa alcuni dipendenti. Al fine di ottenere le coperture del Sistema di sicurezza nazionale, la legge impone di trasmettere alcuni dati personali (come l'ammontare dello stipendio) alle competenti autorità.

Procedimenti disciplinari dei professionisti. Un'associazione professionale, come

l'ordine degli avvocati o dei medici conduce procedimenti disciplinari a carico dei propri iscritti. Può farlo, senza consenso al trattamento dei dati, perché trattasi di un obbligo di legge.

Controllo computer dei dipendenti. Una società fornisce servizi di sicurezza informatica mediante monitoraggio delle postazioni in uso ai dipendenti.

L'impresa può legittimamente trattare dati personali per questa finalità, a condizione che sia minimizzato il livello di osservazione e raccolta dei dati, ad esempio fissando a priori limitazioni tecniche alla accessibilità a certi siti web (salvo regole più rigorose e stringenti in vigore nei singoli stati componenti dell'Ue).

Clients. Un'impresa ha un legittimo interesse (trattamento dei dati senza consenso dell'interessato) quando il trattamento avviene nell'ambito della relazione con un cliente, nel caso di marketing diretto e anche per la prevenzione di frodi e per assicurare la sicurezza della rete e del Sistema informatico.

Campagna promozionale. Una compagnia aerea diffonde una informativa privacy nella quale specifica che i dati personali dei clienti possono essere utilizzati per un concorso organizzato che mette in palio voli gratis. I clienti che comprano i biglietti possono aderire alla partecipazione al concorso se hanno manifestato chiaramente il loro consenso al trattamento dei dati nel concorso. Il consenso vale per il concorso, ma non per altri scopi.

Film su internet. Un'impresa offre online la visione di film. Nel raccogliere i dati dei clienti si chiedono dati ulteriori, come l'orientamento sessuale o politico dell'interessato. La persona può essere indotta a ritenere che la fornitura di questi dati sia necessaria per accedere al servizio di visione dei film. In questo caso il consenso non è libero e, quindi, non è valido.

Newsletter online. Una società diffonde una newsletter online. I clienti danno il consenso autorizzando al trattamento dei dati relativi ai loro interessi così da permettere l'elaborazione di un profilo delle preferenze di lettura. In corso d'anno gli interessati informano che non vogliono più ricevere la newsletter; la società deve cancellare tutti i dati raccolti nell'ambito della sottoscrizione della newsletter, compresi i profili riferiti al singolo interessato.

continua a pag. 5

Il regolamento spiegato dalla commissione Ue

Armonizzazione	Un'unica serie di norme in tutto il continente, per garantire la certezza giuridica per le imprese e lo stesso livello di protezione dei dati in tutta l'Ue per i cittadini
Concorrenza	Applicazione delle stesse norme a tutte le imprese che offrono servizi nell'Ue, anche se aventi la propria sede al di fuori dell'Ue
Tutele	Diritti nuovi e più forti per i cittadini: il diritto all'informazione, il diritto di accesso e il diritto all'oblio sono rafforzati. Il nuovo diritto alla portabilità dei dati consente ai cittadini di trasferire i propri dati da un'impresa all'altra. Ciò offrirà alle imprese nuove opportunità commerciali
Sicurezza	Maggiore protezione contro le violazioni dei dati: le imprese sono tenute a notificare entro 72 ore all'autorità di protezione dei dati le violazioni dei dati che mettono a rischio le persone
Sanzioni	Norme rigorose e multe dissuasive: tutte le autorità di protezione dei dati avranno il potere di infliggere multe fino a un massimo di 20 milioni di euro o, nel caso di un'impresa, fino al 4% del fatturato annuo a livello mondiale

SEGUE DA PAG. 4

Marketing. Due amici rispettivamente hanno il primo una palestra e il secondo una libreria. Tutti e due raccolgono i dati dei loro clienti. Il libraio non naviga in buone acque: ha pochi clienti e vorrebbe dare impulso alle vendite.

Contatta il gestore della palestra e gli chiede se i frequentatori della palestra siano interessati a ricevere una pubblicità relativa alla nuova biografia di un famoso atleta.

L'informativa privacy del gestore della palestra segnala ai clienti che i loro dati potrebbero essere condivisi con altri partner per l'offerta di prodotti nel campo della salute e del benessere.

Alla condizione che l'informativa illustri la possibilità di trasmissione a terzi per marketing di questi ultimi, il gestore della palestra può inviare al libraio la lista delle persone che frequentano la palestra. Nessun dato può essere inviato al libraio che non ha rilasciato il consenso.

[GEOMETRI]

Padova e Bari, prime lauree professionalizzanti

Nel prossimo anno accademico 2018-2019 all'Università di Padova e al Politecnico di Bari verranno avviati i primi corsi di "laurea professionalizzante" per geometri. Il primo è denominato "Tecniche e Gestione dell'Edilizia e del Territorio. Laurea professionalizzante: Geometra", il secondo "Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale". Entrambi rappresentano il naturale proseguimento degli studi per i diplomati dell'istituto tecnico, settore Tecnologico, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, ossia il nuovo titolo che diploma i Geometri del Futuro. Sono gli esiti di una tem-

pestiva attuazione del decreto del ministro dell'Istruzione n. 935/2017, in base alle previste convenzioni siglate rispettivamente dai collegi provinciali dei geometri e geometri laureati di Padova e Vicenza con l'Università di Padova e con la Scuola di Ingegneria, e dal Collegio di Bat (Barletta, Andria e Trani) con il Politecnico di Bari. Un risultato raggiunto grazie all'impegno della categoria dei geometri liberi professionisti che, negli ultimi due anni, hanno già avviato altri 9 percorsi accademici. (a.b.)

PHOTO: PRODUZIONE RISERVATA



Le Pmi sono tenute a nominare un Dpo se il trattamento dei dati è l'attività principale

Piccole imprese, obblighi light

Il Regolamento europeo si applica anche alle Pmi, perchè l'applicazione non dipende dalla dimensione dell'impresa ma dalla natura dell'attività compiuta. Le attività che causano rischi elevate per i diritti e le libertà degli individui, se condotte sia da una grande impresa sia da una piccola impresa impongono l'applicazione di regole cogenti.

Peraltro non tutti gli obblighi previsti dal regolamento si applicano alle Pmi. Per esempio le imprese con meno di 250 dipendenti non devono compilare il registro dei trattamenti, a meno che i trattamenti non siano occasionali, espongano a rischio le libertà e i diritti individuali o riguarda dati sensibili o relative a condanne penali. Allo stesso modo, le Pmi sono tenute a nominare un responsabile della protezione dei dati (Dpo) solo se il trattamento dei dati è l'attività principale e espone a rischi i diritti e le libertà personali, come nel caso di monitoraggio delle persone e trattamenti di dati sensibili o giudiziari, in quando il trattamento è effettuato su larga scala.

Il regolamento 2016/679, dunque, incide direttamente sul modello organizzativo delle aziende. Vediamo alcuni casi schedati dalla Commissione europea.

Quando si applica il regolamento. Una società è una piccola impresa occupata nel settore della formazione e svolge la sua attività online; l'impresa è stabilita fuori dall'Unione europea. I servizi sono destinati prevalentemente a favore delle facoltà di lingue spagnola e portoghese presso università dell'unione europea. La società offre consulenza gratuita a proposito di alcuni corsi universitari e gli studenti devono chiedere le credenziali di autenticazione (identificativo utente e parola chiave) per accedere al materiale conservato online. La società fornisce le credenziali previa compilazione di un formulario.

Quando non si applica il regolamento. Una società, stabilita fuori dall'Unione europea, svolge il servizio di service provider. Vengono forniti servizi internet a clienti che non si trovano nell'unione europea. I clienti possono usare i servizi quando sono in viaggio, anche all'interno dell'unione europea. Dal momento che i servizi non sono destinati specificamente a persone che si trovano in paesi dell'unione europea, la società non è assoggettata alla disciplina del Regolamento europeo.

Società paghe. Un birrifico ha molti dipendenti. L'impresa sottoscrive un contratto con una società che si occupa di paghe per il pagamento degli stipendi. Il birrifico comunica alla società di servizi quando devono essere pagati gli stipendi, quando un dipendente cessa dal servizio e ha un aumento di stipendio e fornisce tutte le altre informazioni per l'elaborazione del listino paga e per il pagamento.

La società di servizi fornisce il sistema informatico e conserva i dati dei dipendenti. Il birrifico è il titolare del trattamento e la società di paghe è

responsabile del trattamento.

Joint venture. Una società offre il servizio di baby-sitter su una piattaforma internet. Contemporaneamente la società ha un contratto con un'altra impresa che permette di offrire servizi aggiuntivi, come per esempio non solo la scelta del personale addetto ma anche di affittare video giochi che il baby-sitter può portare con sé.

Entrambe le imprese sono coinvolte nella predisposizione tecnica del sito web e le due società hanno deciso di usare la piattaforma per le due finalità (servizi di cura dei bambini e noleggio video giochi) e di scambiarsi le informazioni sui propri clienti.

Le due società sono contitolari perchè non solo hanno un'intesa sull'offerta di prodotti combinati, ma hanno anche progettato e usano una comune piattaforma internet.

Subappaltatore. Un'impresa di costruzioni si avvale di un sub-fornitore per specifici interventi e fornisce a quest'ultimo gli indirizzi dei clienti e dei cantieri presso i quali si devono compiere le attività.

Il subfornitore usa i dati per mandare materiale pubblicitario. In quest'ultimo caso il sub-fornitore non riveste solo il ruolo di responsabile, in quanto non sta trattando dati per conto dell'impresa di costruzioni, ma sta anche svolgendo trattamenti ulteriori per scopi propri. Quindi assume la veste di titolare del trattamento per le finalità proprie.

Cloud. Una società di vendita al dettaglio decide di conservare una copia dell'archivio

dei clienti su un server cloud. A questo scopo viene sottoscritto un contratto con un provider conosciuto per i livelli di alta sicurezza, che si avvale di un sistema certificato di crittografia dei dati.

Il cloud provider è un responsabile del trattamento, dal momento che la conservazione dei dati dei clienti della società è effettuata per conto della società commerciale.

Dpo. Il Dpo è obbligatorio per:

- un ospedale che tratta una gran quantità di dati sensibili
- una società che offre servizi di sicurezza ambientale, che fa monitoraggio di centri commerciali e spazi pubblici
- una piccola società che si occupa di selezione del personale che profila i candidati. Il Dpo non è obbligatorio per:
 - singolo medico che tratta i dati dei propri clienti
 - piccolo studio legale.

Violazione dei dati/1. I dati dei dipendenti di una società tessile sono stati carpiri e acquisiti. I dati comprendono gli indirizzi, la composizione familiare, l'ammontare del salario, dati sanitari. La società deve notificare al garante l'avvenuta violazione dei dati. Dal momento che tra i dati carpiri ci sono anche dati sanitari, la società deve anche dare comunicazione dell'accaduto ai dipendenti.

Un dipendente di un ospedale copia i dati dei pazienti su un Cd e poi li pubblica in rete. L'ospedale se ne accorge qualche giorno dopo. Non appena presa conoscenza l'ospedale ha 72 ore per informare il Garante e per darne notizia



ai pazienti. In questo caso è fondato il dubbio che l'ospedale abbia predisposto misure di protezione adeguate sia tecniche sia organizzative.

Se avesse messo in atto misure adeguate (come la crittografia dei dati), non ci sarebbe stata probabilità di rischio e si sarebbe potuta

evitare la comunicazione ai pazienti.

Violazione dei dati/2. Un gestore di un servizio cloud smarrisce numerosi dischi rigidi contenenti dati personali di numerosi clienti. Deve notificare a questi clienti non appena prende conoscenza del fatto.

I clienti devono notificare al garante e comunicare agli interessati in relazione all'accaduto.

Sanzioni. Una società vende online articoli casalinghi. Mediante il sito web, i consumatori possono comprare attrezzi per la cucina, tavoli, sedie e altri prodotti per la casa, fornendo gli estremi dei propri conti bancari. Il sito web subisce un attacco cibernetico e i dati bancari sono carpiri dall'attentatore.

La mancanza di misure adeguate è causa della perdita dei dati. In questa circostanza molti elementi saranno considerati dal Garante nel corso dell'istruttoria del procedimento sanzionatorio.

Il Garante dovrà valutare quanto grave sia stata la lacuna del sistema di sicurezza, per quanto tempo è durata l'esposizione a rischio, se sono state effettuate prove per prevenire un attacco. Altri profili riguardano il numero dei clienti i cui dati sono stati rubati o carpiri e quali tipi di dati sono stati violati.

Una società vende online abiti su misura. Per rendere mirati i servizi alla clientela, si chiede ai clienti di fornire informazioni sulla taglia, colori preferiti, metodo di pagamento, nomi e indirizzi per la consegna dei prodotti acquistati.

In più la società chiede dati sulle opinioni politiche. Peraltro le opinioni politiche non sono necessari per cucire e consegnare un vestito. E, quindi, non si possono né raccogliere né usare.

Vip obbligatoria. Una banca classifica i propri clienti in un archivio sulla valutazione del merito creditizio; un ospedale elabora un archivio informatico con i dati sanitari dei pazienti; una società di trasporti installa video came-

ra a bordo dei mezzi. Sono casi in cui è obbligatoria la Valutazione di impatto privacy.

Vip non obbligatoria. Un dottore che tratta dati dei suoi pazienti nel suo ambulatorio: il numero dei pazienti è limitato non c'è trattamento su larga scala: non ha l'obbligo di redigere la Valutazione di impatto privacy.

Non serve il consenso. Nelle verifiche di adeguamento al Regolamento Ue l'impresa constata che i consensi già e raccolti in passato sono conformi ai requisiti del regolamento europeo. A questa condizione non si deve chiedere agli interessati di confermare il consenso entro maggio 2018.

Obbligo di nuovo consenso. Una società ha acquisito i consensi dei clienti un po' di anni fa usando il sistema di caselle già contrassegnate online.

Questo metodo di raccolta del consenso non è valido ai sensi del regolamento Ue 2016/679 e, quindi, la società deve raccogliere un nuovo consenso se vuole proseguire i trattamenti.

Import/export. Una piccola società di pubblicità intende espandere la sua attività dalla Francia alla Germania. Prima del regolamento Ue 2016/679 i trattamenti dei dati sono assoggettati a distinte discipline normative e questo implica che bisogna adeguarsi ai diversi ordinamenti. Ciò significa anche un aggravio di costi: per ottenere pareri legali, per adeguare i modelli organizzativi e per pagare costi amministrativi. Questi costi possono compensare gli utili attesi dall'ingresso della società in un nuovo mercato.

Grazie al regolamento europeo, invece, l'impresa che vuole esercitare la propria attività in un altro mercato europeo potrà fare i conti con la medesima disciplina normativa, senza sopportare costi aggiuntivi in consulenza legale; si consideri anche che è stato abrogato l'adempimento della notificazione al Garante del trattamento dei dati personali.

— © Riproduzione riservata — ■

Un decreto del Mit indica la tempistica di applicazione: il via dal 2019, a regime dal 2025

Opere in digitale, è countdown

La metodologia Bim sarà d'obbligo nei lavori pubblici

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

Dal 1° gennaio 2019 al via la progettazione delle opere pubbliche oltre i 100 milioni con la metodologia Bim (Building information modelling), ossia un sistema digitale che permette di integrare in un unico modello le informazioni utili in ogni fase della progettazione, costruzione e gestione. A seguire, ogni anno, il Bim sarà applicato anche per le altre opere finché nel 2025 si adotterà obbligatoriamente per ogni opera, senza distinzioni di soglie. Rilevanti saranno quindi gli impatti anche sotto il profilo dell'organizzazione, oltre che della riduzione di costi, per tutti gli operatori. La tecnologia Bim, infatti, offre vantaggi quali maggiore efficienza e produttività, meno errori, meno tempi morti, meno costi, massima condivisione delle informazioni, un controllo più dettagliato del progetto. È questo lo scenario che si sta aprendo dopo che il ministero delle infrastrutture ha pubblicato (lo scorso 12 gennaio) sul proprio sito internet il decreto 1° dicembre 2018, siglato dal ministro Graziano Delrio, che dà attuazione all'articolo 23, comma 13 del Codice dei contratti pubblici (dlgs n. 50/2016), consentendo l'applicazione in Italia di strumenti e modelli elettronici per la progettazione, esecuzione e gestione di opere pubbliche. Già oggi progettisti e imprese di costruzioni sono chiamati a rispondere a questa sfida tecnologica e innovativa, perché il codice appalti consente di fare gare chiedendo il Bim se il personale tecnico dell'amministrazione è «adeguatamente formato».

Si chiude così una partita durata più di un anno che ha visto una Commissione ministeriale (presieduta dal provveditore alle opere pubbliche di Lombardia ed Emilia-Romagna, Pietro Baraton) predisporre uno schema, a giugno 2017, che sei mesi dopo è stato varato in via definitiva. Nel frattempo le amministrazioni pubbliche hanno iniziato, già nel 2015, a pubblicare bandi nei quali si è fatto riferimento al Bim, ancorché non fossero obbligati (in questi casi il codice prevede appunto che possa essere utilizzato il Bim «soltanto da parte delle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato»). Dall'entrata in vigore del dm 560/2017 (28 gennaio) le stazioni appaltanti, per poter (facoltà) chiedere il Bim negli atti di gara, dovranno però avere predisposto: un piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici; un piano di

acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione e un atto organizzativo interno che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti. Il Bim, in uso a livello internazionale da diversi anni (da almeno due decenni negli Stati Uniti), è una metodologia che consente di progettare le opere con diversi vantaggi rispetto ai metodi tradizionali di gestione del progetto in termini di ottimizzazione dei flussi operativi e di produttività. Con il Bim, declinato in software operativi che hanno anche un notevole impatto sulle modalità di gestione e organizzazione delle commesse, si realizza una elevata integrazione tra fase progettuale e fase esecutiva dovuta a un più efficiente e accurato scambio delle informazioni fra tutti gli attori coinvolti: committenti, progettisti, imprese di costruzioni e gestori delle opere realizzate.

Per le stazioni appaltanti usare il Bim sarà anche considerato come elemento apprezzabile in sede di qualificazione delle stesse amministrazioni: il codice degli appalti lo considera «parametro di valutazione dei requisiti premianti» in sede di qualificazione delle stazioni appaltanti. Si è in presenza quindi di una sfida di innovazione tecnologica che impatta

fortemente sulle amministrazioni in termini di formazione degli uffici tecnici, così come sugli operatori del mercato (professionisti, studi, società, imprese di costruzioni, gestori di patrimoni immobiliari) e che riguarda tutte le fasi (progettazione, esecuzione e gestione). Il provvedimento ministeriale prevede una precisa tempistica: dall'1/1/2019 per i lavori complessi oltre i 100 milioni di euro; dall'1/1/2020 per opere di importo pari o superiore a 50 milioni; dall'1/1/2021 per opere oltre i 15 milioni; dall'1/1/2022 per opere oltre 5,2 milioni; dall'1/1/2023 oltre un milione; dall'1/1/2025 sotto un milione. Le stazioni appaltanti potranno comunque (in via facoltativa) richiedere l'uso dei metodi e degli strumenti di modellazione «per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazioni o varianti». Non solo. Potranno anche utilizzare metodi e strumenti elettronici specifici «alle varianti riguardanti progetti di opere relativi a bandi pubblicati anche prima dell'entrata in vigore del decreto», come già avvenuto (addirittura per nuovi progetti) nel 2016. Le piattaforme utilizzate dalle stazioni appaltanti dovranno essere interoperabili a mezzo di «formati aperti non proprietari» e i flussi informativi e decisionali dovranno essere «correlati e ottimizzati».

© Riproduzione riservata



Le altre strade scelte dai paesi europei

Gran Bretagna leader europea nella normativa Bim e nella sua applicazione, ma anche i paesi scandinavi e la Germania si sono mossi con determinazione e lo rendono obbligatorio per le opere pubbliche. Questa è la situazione nel Vecchio continente rispetto all'applicazione del Bim, dopo che l'ultima tornata di direttive europee ha incoraggiato gli Stati membri Ue a recepire l'uso/obbligo di Bim per la progettazione e realizzazione delle opere pubbliche. Intanto il Comitato europeo per la standardizzazione (Cen) ha adottato, un anno fa, 3 standard internazionali per il building information: Uni En Iso 16739:2016.

In Italia si è arrivati al decreto 560/2017 che guarda al 2025 per un'applicazione piena su tutte le opere pubbliche. Negli altri paesi ognuno ha scelto la propria strada per introdurre il Bim: chi lo ha reso obbligatorio per legge, chi ha prodotto delle linee guida non vincolanti, chi ancora è in fase di studio ponendosi obiettivi più a largo raggio, chi ancora lo ha reso vincolante soltanto per determinati settori. Il problema che però emerge è quello di individuare uno standard comune anche per evitare la possibile compromissione degli obiettivi di apertura del mercato interno. In Gran Bretagna, nel 2011, è stato previsto l'uso del Building information modelling nella Construction Strategy Level 2 su tutti i progetti entro il 2016. Nel 2015 è stato adottato il Bim Protocol v2.1 che ha poi delle declinazioni specifiche per alcune case software. Questo approccio ha fatto sì che il governo Uk abbia stimato un risparmio sui costi pari al 20%. Sempre nel 2015 il governo ha adottato il cosiddetto Digital built Britain level 3, finalizzato all'individuazione di standard di nuova generazione per la realizzazione di opere pubbliche.

In Germania, nel 2012, il ministero federale per i trasporti, le costruzioni e l'urbanismo

ha affidato un progetto di ricerca conclusosi a fine 2013. Ha poi lanciato nel 2014 un programma destinato a rendere cogente gradualmente il Bim in tutto il territorio nazionale entro il 2020 per ogni progetto infrastrutturale pubblico. Il tutto attraverso l'individuazione di casi-pilota gestiti da una commissione nazionale governativa che sta definendo (e finirà entro quest'anno) standard, linee guida, Bep (Bim execution plan) e le conseguenti codifiche.

In Francia ancora non esiste un obbligo di affidare la realizzazione di opere pubbliche con la metodologia Bim, anche se da almeno due anni in molti appalti viene chiesta. È stato però approvato nel 2015 un cospicuo finanziamento per avviare il passaggio al Bim con una particolare attenzione al settore abitativo.

In Spagna si è a conoscenza di un progetto che punta a realizzare entro quest'anno l'applicazione del Bim per opere pubbliche infrastrutturali di importo superiore a 2 milioni.

In Finlandia è obbligatorio il Bim per i progetti pubblici dal 2008; le linee guida (COBim, New Common Bim requirements) sono state aggiornate nel 2012 con lo scopo di rendere applicabile il Bim a tutto il ciclo di vita del progetto (dalla progettazione alla gestione).

Fra i paesi scandinavi la Norvegia sembra essere quella con una maggiore «anzianità normativa» sul Bim visto che il governo si è mosso nel 2005 e nel 2013 ha aggiornato il manuale di riferimento (Statsbygg Bim Manual 1.2.1), un testo che consente oggi alla Norwegian Defence Estates Agency e agli enti ospedalieri di chiedere la progettazione dei loro edifici in Bim.

L'Olanda sta ragionando sull'estensione dell'obbligo di Bim, oggi previsto soltanto per i contratti che hanno a oggetto il facility management, a tutte le opere pubbliche.

In sintesi

L'obbligo di Bim (Building Information modelling) per le opere pubbliche in base al decreto del MIT dell'1/12/2017, n. 560:

- dall'1/1/2019 per i lavori complessi (a elevata componente tecnologica) oltre i 100 milioni di euro
- dall'1/1/2020 per opere di importo pari o superiore a 50 milioni
- dall'1/1/2021 per opere di importo pari o superiore a 15 milioni
- dall'1/1/2022 per opere di importo pari o superiore a 5,2 milioni
- dall'1/1/2023 per opere di importo pari o superiore a un milione
- dall'1/1/2025 per opere di importo inferiore a un milione

Già oggi le amministrazioni pubbliche possono bandire gare con richiesta di Bim, se il personale risulta «adeguatamente formato»

Dal 28 gennaio ci saranno tre adempimenti in più per le p.a. (piano di formazione, piano di acquisiti software e hardware e piano organizzativo)

A livello europeo si fa riferimento agli standard internazionali europei del CEN:

- UNI EN ISO 16739:2016 Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati nel settore delle costruzioni e degli impianti
- UNI EN ISO 12006-3:2016 Costruzione di edifici – Organizzazione di informazione riguardo lavori di costruzione
- UNI EN ISO 29481-2:2016 Modelli di Building information – Manuale di distribuzione delle informazioni

[L'INCHIESTA]

Solare ed eolico, ora le centrali costano meno di gas e carbone



Luca Pagni

In Europa è accaduto in Germania, con le ultime gare che hanno assegnato i nuovi impianti eolici al largo del Mare del Nord. Ma la stessa cosa si è ripetuta in Sud America: in Messico, in Cile e anche in Brasile, sempre nell'eolico ma in questo caso per gli impianti "on shore". Cosa hanno in comune le diverse

parti del mondo appena citate? Sono le nazioni dove, per la prima volta a partire dagli ultimi mesi del 2017, i costi per produrre nuovi impianti rinnovabili per la produzione di energia elettrica - sfruttando la forza del vento - sono risultati più bassi dei costi per la realizzazione di nuove centrali alimentate da fonti tradizionali, gas e carbone. Una novità destinata a cambiare nei prossimi anni l'industria dell'energia e che non abbraccia soltanto l'eolico.

segue a pagina 8



Energia verde, c'è il sorpasso centrali eoliche e solari ora costano meno del carbone

DAL SUD AMERICA ALL'ASIA, DAL MARE DEL NORD ALL'ITALIA I NUOVI IMPIANTI STANNO ABBASSANDO I COSTI DI PRODUZIONE. CINA E INDIA HANNO GIÀ AGGIORNATO I LORO PIANI SPOSTANDO PIÙ INVESTIMENTI SULLE NUOVE TECNOLOGIE. AD ANDARE PIÙ LENTA È INVECE PROPRIO L'UE

Luca Pagni

segue dalla prima

La stessa tendenza si è registrata nel fotovoltaico e, in parte, ci riguarda da vicino. Perché oltre alla gara nel solare assegnata negli Emirati Arabi con un ribasso record, anche gli impianti appena allacciati alla rete elettrica nazionale a Montalto di Castro (alle porte di Roma) per un impianto da 63 megawatt sono stati considerati dagli esperti in "grid parity". Detto in modo più diretto: per la prima volta, le rinnovabili sono più convenienti dei combustibili fossili per produrre energia elettrica, anche senza bisogno di ricorrere a sussidi o a incentivi pubblici.

Tra gli addetti ai lavori, in molti ne erano già convinti. Ma dalla fine dell'anno scorso, le certezze si sono consolidate. Tanto che ora possono essere messe nero su bianco: «Installare nuove capacità di generazione elettrica rinnovabile è ormai non soltanto una scelta di responsabilità ambientale, ma anche sempre più di convenienza economica». Lo ha dichiarato, la settimana scorsa, Adnan Amin il direttore generale di Irena, l'Agenzia internazionale delle energie rinnovabili nata nel 2010, una istituzione che è anche "osservatore" ufficiale delle Nazioni Unite.

Il rapporto Irena

Amin ha pronunciato queste parole presentando l'ultimo rapporto dedicato proprio ai "costi di generazione", in cui viene sottolineato con forza il calo dei prezzi. I dati presentati dallo studio sono inequivocabili: i costi dell'energia eolica "on shore" sono scesi dal 2010 al 2017 di un quarto, mentre per il fotovoltaico si può tranquillamente parlare di un crollo, essendo diminuiti nello stesso periodo del 73 per cento.

Ma Irena non è assolutamente da sola. Già in precedenza, il World Economic Forum - lo stesso che organizza gli incontri appena terminati a Davos - aveva preso posizione sostenendo che la rivoluzione non sarà solo tecnologica, ma anche economica: la riduzione dei costi non potrà che attirare sempre più investimenti verso le rinnovabili. Il Wef cita dati tutto sommato simili: il solare ha già superato in molte parti del mondo il carbone per convenienza e già entro il 2025 potrebbe esserci il sorpasso a livello globale e a quel punto puntare sul solare sarebbe la scelta razionalmente più logica. Non a caso, a guidare la rivoluzione verde, sono soprattutto Cina e India: le due superpotenze asiatiche, è vero, continuano a costruire centrali a carbone, ma meno di quanto avevano previsto negli anni scorsi. E soprattutto, sono destinati a diventare i primi due paesi al mondo per crescita delle rinnovabili. La Cina lo è già, avendo superato - anche nella produzione di pannelli fotovoltaici - gli Stati Uniti e l'India sta arrivando a ruota.

I numeri del primato sono appena stati rivelati dal rapporto di Bloomberg New Energy Finance: gli investimenti in Cina - trainati proprio dal taglio dei costi - sono stati più della metà di quelli mondiali, con un ulteriore balzo della potenza installata, 53 gigawatt contro i 30 del 2016. E in India è stato rilevato come a fine 2017, i nuovi impianti commissionati prevedono 10 gigawatt di rinnovabili e "solo" 8 di carbone.

Ma ci sono altre aree del mondo, che stanno accelerando gli investimenti nella green economy. Uno di questi è il Messico, dove tra i protagonisti della nuova stagione delle rinnovabili "low cost" c'è anche il principale gruppo italiano del settore, nonché leader anche a livello globale, Enel Green Power. Il suo amministratore delegato Antonio Cammisecra, conferma come la tendenza in atto sia inarrestabile: «I risultati delle ultime gare che si sono svolte in diverse parti del mondo e lo sviluppo della tecnologia, che evolve più velocemente delle previsioni, ci indicano una strada da cui non si potrà più tornare indietro».

L'effetto competitivo

Si tratta di elementi che dimostrano come l'affermarsi delle rinnovabili abbia soprattutto motivazioni economiche: il costo marginale per la produzione di energia da fonti tradizionali, gas o carbone, è più alto di quello di un impianto eolico o fotovoltaico di nuova costruzione. In altre parole, gli impianti rinnovabili sono sempre più convenienti rispetto alle centrali tradizionali e riescono a competere senza incentivi o sussidi. Non è un fenomeno puntuale, è la regola generale, la grande tra-



1



2

Antonio Cammisecra
(1) ad di Enel Green Power
Adnan Amin
(2) direttore generale di Irena

sformazione energetica in atto».

Il ragionamento è confortato proprio dai numeri: sempre secondo i dati citati da Bloomberg, nel 2017 è stato toccato un altro record negli investimenti

totali, arrivati a quota 333,5 miliardi. Rispetto ai dodici mesi precedenti si tratta di un incremento del solo 3 per cento, ma l'aumento della potenza installata è stata nettamente superiore proprio grazie al calo dei costi.

Ne esce un quadro complessivo da cui si potrebbe dedurre che sul futuro delle rinnovabili il sole splenda e il vento soffi fortissimo. In realtà, a spingere in favore delle rinnovabili è stato il crollo dei prezzi dei pannelli solari e la maggiore efficienza delle turbine e delle pale eoliche. In altre parole, realizzare un impianto costa sempre meno. Perché nonostante gli sviluppi della tecnologia, la diffusione delle rinnovabili nel mondo non sta procedendo alla velocità auspicata da molti.

Secondo il think tank "Ren 21", nato per promuovere la diffusione delle rinnovabili, allo stato attuale le energie verdi - se

si escludono gli impianti idroelettrici - coprono soltanto l'8 per cento della capacità totale di generazione a livello globale. «Il calo dei costi della tecnologia pulita è andato ben oltre le aspettative», ha dichiarato Laurence Tubiana, responsabile della European Climate Foundation, la quale ha commissionato uno studio in cui si dimostra come l'Europa stia sottovalutando l'accelerazione della curva tecnologica. Secondo lo studio, infatti, le energie rinnovabili a basso costo e la flessibilità della domanda potrebbero sostituire più della metà della produzione di carbone e gas dell'Unione entro il 2030. Per la precisione, potrebbero addirittura raggiungere una quota del 61 per cento.


Gli obiettivi Ue

Un appello che l'Unione ha raccolto solo in parte, visto che nella recente revisione degli obiettivi "vincolanti" il Parlamento europeo ha approvato un documento in cui la quota di


produzione da rinnovabile al 2030 è salita dal 27 al 35 per cento. Oltre ad alzare sempre al 35 per cento la quota di crescita dell'efficienza energetica e al 12 per cento la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili da utilizzare nel settore dei trasporti.

Per molte associazioni ambientaliste non è abbastanza e puntano il dito contro le istituzioni europee che continuano a sottostimare l'impatto della curva tecnologica. E di conseguenza, ritengono che non si stia facendo abbastanza per contrastare il *climate change* e gli obiettivi di Parigi. Invece, sempre secondo lo studio dell'European Climate Foundation, arrivare al 61% di quote di rinnovabili entro il prossimo decennio, significherebbe diminuire le emissioni del settore energetico di quasi il doppio rispetto agli obiettivi più conservativi: un calo che potrebbe arrivare al 55 per cento rispetto alle emissioni attuali, invece del 30 per cento previsto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




A destra, l'installazione di turbine eoliche dell'impianto offshore della E.On di Amrumbank West, al largo della costa tedesca del Mare del Nord



IL PREZZO DELL'EOLICO

Costo di produzione, in dollari/Kw



Innovazione

GUERRA ALLA SILICON VALLEY

BRUXELLES CONTRO ANDROID
SEI MESI PER UNA MULTA

A parte Mario Monti, nessuno nel ruolo di Vestager ha spinto così in avanti le azioni regolatorie contro i big dell'hi tech

Ma il suo mandato scade a ottobre: vorrà chiudere accusando Google di abuso di posizione dominante?

di Massimo Sideri

«**G**li androidi sognano pecore elettriche?». Il dilemma posto nel titolo del libro di Philip Dick del 1968 — da cui venne tratto il film *Blade Runner* — non è ancora stato risolto. Ma se non sappiamo cosa sognano oggi, è facile invece immaginare quale sia il peggiore incubo di Android: Margrethe Vestager, la Commissaria Ue alla Concorrenza che ha sulla propria scrivania il dossier sulla posizione dominante del sistema operativo per smartphone di Google.

Le prossime settimane potrebbero essere quelle chiave per capire se si arriverà a una maxi-multa, come accadde nei confronti di Microsoft al tempo di Mario Monti (vedi box a fianco). Google è in allerta: l'intera squadra europea scadrà il 31 ottobre del 2019. Ma da settembre si inizierà a lavorare sull'agenda della prossima commissione. In poche parole se la Vestager, come sembra, vorrà portare a casa anche la partita Android dovrà farlo nei prossimi sei mesi. Si arriverà a una sanzione e una restrizione nell'utilizzo della piattaforma di Google? I toni lo fanno presumere ma per ora non ci sono segnali precisi salvo che le posizioni nella trattativa sono ancora molto distanti. Ma alcune cose si possono capire con un confronto proprio con il caso Microsoft-Monti.

Passato e futuro

Dai 497 milioni di multa comminata dall'allora Commissario il 17 marzo del 2004 è cambiato molto, se non tutto. Nel 2007 venne lanciato l'iPhone, pochi mesi dopo Android. Ma in realtà ciò che allora riuscì a fare Microsoft in era di *browser* e sistemi operativi per pc è esattamente ciò che oggi Google sta facendo in era di app e smartphone: consolidare una posizione dominante grazie ai continui aggiornamenti della tecnologia. Oggi come allora non c'è aria di accordo.

La strategia legale di Google è dimostrare quale potrebbe essere l'impatto di una regolamentazione sul modello di

business. «Ogni discussione in questa direzione va fondamentalmente contro il nostro modello di business», disse Bradford Smith, allora capo della delegazione legale di Microsoft a Monti che trattava al fianco dell'allora ceo Steve Balmer. In questi giorni Smith era a Davos: è diventato presidente Microsoft nonché uno dei quattro uomini più pagati dall'azienda di Redmond. Non male per uno che è considerato l'artefice del fallimento della trattativa nel 2004. Ma, come vedremo, c'è un motivo. Non è un caso che oggi quelle stesse parole rappresentino la linea di Google: una restrizione costringerebbe a cambiare il modello di business.

Altro punto di contatto: Android aiuta le altre aziende. Anche questo passaggio ricorda la strategia di Smith: il capo dei legali, secondo i testimoni, disse allora a Monti: «Lei si troverà da solo perché noi porteremo le aziende dalla nostra parte». In effetti la Microsoft riuscì a transare con molte aziende, come Sun, pagando miliardi. La risposta di Monti fu: la Commissione non lavora per le aziende ma per i cittadini-consumatori-utenti. La linea di Bruxelles non è cambiata.

Per comprendere il modello di business Android bisogna entrare nella loro piramide con 4 livelli: si va dal primo dell'*Android open source project* (Aosp: i produttori scaricano gratuitamente Android come Linux e la stessa Google non sa nulla nemmeno dei dati), al terzo detto *Mada*, quello oggetto del maggiore contrasto con Bruxelles. È il livello degli accordi con cui tutti i principali produttori di smartphone, Samsung ma anche i gruppi cinesi come Huawei, pre-installano le undici più importanti app Google (Gmail, Maps, search, etc.). La linea difensiva di Google è che un'app preinstallata non impedisce ad app concorrenti di avere più successo.

Hangouts fa parte della suite di app di proprietà di Google, tuttavia WhatsApp, un altro servizio di messaggistica, ha più di un miliardo di utenti e Facebook Messenger ha più di un miliardo di utenti attivi al mese. Gli esempi non sono



casuali: si parla di Facebook e WhatsApp. E gli altri? Il livello Mada è fondamentale perché è da qui che Google guadagna: peraltro «poco». Secondo Google tutti i guadagni raccolti dal 2007 ad oggi coprirebbero solo i costi di sviluppo. Ma come si calcolano i miliardi di pubblicità portati in casa tramite il search di Google? Vanno nel bilancio della società e non di Android mentre già da anni, come ha detto l'ad Sundar Pichai, oltre il 50% delle ricerche avvengono da mobile. In particolare in Europa la quota di mercato è del 79,1% (82 in Italia). Bruxelles sa che esiste una forte asimmetria informativa e dovrebbe smontare quelli di Google per sapere qual è il vero guadagno portato dall'ecosistema di Android. Missione impossibile.

Quale che sia la decisione della Vestager ciò che ha insegnato il caso Microsoft è che con gli aggiornamenti si può di fatto controllare il mercato e conquistare tutti gli spazi attigui: il dominio Microsoft in questi anni è cresciuto. Ed è per questo che Smith ha fatto carriera. Monti ha vinto. Ma di fatto la Microsoft non ha perso.

Resta un'ultima angolazione per comprendere gli effetti di questi giusti scontri: la stretta di Bruxelles sugli *Over the top* per esempio in tema di Fisco sta indirettamente influenzando anche i livelli occupazionali. Gli studi legali di queste società hanno consigliato di ridurre il più possibile il numero dei dipendenti anche in Italia per sostenere la linea che si tratti di strutture non centrali e solo di appoggio. Società come Amazon hanno favorito diverse uscite negli ultimi mesi. Solo Microsoft Italia nei mesi scorsi ha tagliato decine di posizioni. Anche questa volta non sarà facile capire chi vincerà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Rivali

Sundar Pichai, numero 1 di Google, e Margrethe Vestager, commissario Ue alla concorrenza. La quota di mercato di Android in Europa è arrivata al 79%

82,1

La quota percentuale di Android raggiunta in Italia

24

Le migliaia di modelli di smartphone oggi disponibili nel mondo

- 25

La discesa percentuale del prezzo medio di uno smartphone tra il 2010 e il 2014

497

Milioni di euro la multa dell'Antitrust europeo nel 2004 a Microsoft



Il precedente

La storia delle liti tra l'Europa e i giganti del web inizia 15 anni fa quando la Commissione comincia a indagare su Microsoft, accusata di distribuire con il suo sistema operativo il programma Windows Media Player, un riproduttore per i file multimediali, a scapito degli altri produttori di programmi simili. L'allora commissario Mario Monti stabilì una multa di 497 milioni di euro, che divennero oltre 860 milioni di penalità di mora nel 2012, dopo il ricorso di Microsoft

La casa intelligente conquista la scena sarà un traino dell'Internet of Things

IL MERCATO GLOBALE DELLA SMART HOME ARRIVERÀ A VALERE 138 MILIARDI NEL 2023, CRESCENDO AL TASSO ANNUALE DEL 13,6% TRA PRODOTTI, SOFTWARE E SERVIZI. E NON SARÀ IL SOLO: ECCO ALTRI TREND EMERSI AL CONSUMER ELECTRONICS SHOW DI LAS VEGAS

Andrea Frollà

Milano

Sono passati 51 anni dalla prima edizione del Consumer Electronics Show di Las Vegas, ma lo spirito dell'evento internazionale dedicato alla tecnologia di consumo è rimasto quasi inalterato. Valanghe di visitatori da ogni dove, spazi espositivi immensi, luci da far invidia alle migliori discoteche e migliaia di prodotti dal futuro più o meno incerto. Questo non significa che nulla sia cambiato dalla prima edizione, andata in scena a New York nel 1967 e nata come spin-off del Chicago Music Show. E non potrebbe essere altrimenti, in fondo mezzo secolo scalfisce anche i sassi. I nostalgici non smettono di ricordare con qualche amarezza gli annunci e le presentazioni roboanti di una volta, come il debutto del registratore di videocassette nel 1970, il lancio del Commodore 64 nel 1982 o l'avvento del Dvd nel 1996. Altri tempi, tagliano corto i più giovani. In ogni caso, per quanto possa non essere più la vetrina privilegiata dei grandi esordi, l'evento organizzato dalla Consumer technolo-

gy association (Cta) si dimostra ancora un importante termometro del mondo hi-tech.

L'edizione del cinquantunesimo compleanno si è chiusa dopo quattro giorni lo scorso 12 gennaio, registrando ancora una volta numeri record: oltre 2,7 milioni di metri quadrati di esposizione, più di 3.900 aziende presenti, 150 Paesi rappresentati, 25 settori presidiati, 170mila visitatori e 7mila media accreditati. Insomma, non proprio una manifestazione che se la passa male. Lo scorso anno il ceo e presidente della Cta, Gary Shapiro, aveva scomodato l'Antica Grecia, evocando il simbolo mitologico del cibo e dell'abbondanza e definendo il Ces una "cornucopia delle innovazioni che migliorano la vita". Quest'anno non è stato da meno con le citazioni, avendo scelto il termine "serendipity" (che deriva dall'antico nome arabo dello Sri Lanka, Serendip) per sottolineare le scoperte inattese offerte dall'edizione 2018. Uno sfoggio di cultura da parte de numero uno dell'associazione in cui è ben racchiuso il cosiddetto "effetto-wow" che da decenni anima la manifestazione.

Uno degli aspetti che non deve aver stupito più di tanto riguarda la massiccia presenza dell'intelligenza artificiale. C'era da aspettarselo, visto che il 2017 è stato probabilmente il primo vero anno di ribalta. Una tecnologia che promette di rivoluzionare la nostra vita quotidiana e che ha preso casa a Las

Vegas in diversi dispositivi: da quelli in fase di sviluppo come le auto a guida autonoma di Toyota, Mercedes-Benz, Nissan, Ford e altri, fino a quelli già sul mercato come gli speaker di Amazon e Google. Proprio i device intelligenti pensati per la casa sono stati fra i protagonisti della quattro giorni in Nevada. Si tratta di un'attenzione in linea con le previsioni degli analisti, che indicano la smart home come uno dei traini dell'Internet of Things: il mercato globale delle case intelligenti, stima Markets&Markets, arriverà infatti a valere qualcosa come 138 miliardi nel 2023, crescendo a un tasso annuale del 13,6% tra prodotti, software e servizi. La casa non correrà comunque in solitaria. Aumenti interessanti riguarderanno pure altri segmenti, inclusi alcuni fuori dal radar consumer del Ces di Las Vegas come l'IoT per l'industria 4.0.

Altro trend emerso con decisione fra gli stand dello show a stelle e strisce è quello relativo al possibile decollo da parte del mercato della realtà aumentata. Non è la prima volta che si levano simili previsioni e forse è più giusto parlare di un nuovo tentativo. Questa volta potrebbe però essere quella giusta, soprattutto per il vicino incastro di un tassello che finora è mancato: la maturità del filone hardware. Se infatti la componente software viene considerata ormai pronta all'uso, non altret-

tanto si può dire dei dispositivi a causa dello sviluppo limitato in gran parte a smartphone e tablet. La sfida è andare oltre, allargando la platea dei dispositivi: il fatto che il 2018 venga ricordato o meno come un anno di svolta dipenderà in gran parte da questo scatto. Sviluppi sono attesi anche dal fronte della realtà virtuale, in particolare



dalla dinamica relativa ai prezzi che è indicata dagli osservatori come uno dei fattori determinanti. Entrambi i segmenti appaiono comunque destinati a ritagliarsi sempre più un ruolo di rilievo nella ridefinizione della customer experience.


Ci sono state poi alcune conferme di trend già emersi nel panorama del mercato digitale: l'espansione delle auto connesse, l'aumento del peso dell'omnicanalità, l'integrazione marcata tra tecnologia e contenuti e ancora lo sviluppo dell'e-health, della robotica e dei progetti smart city. Spazio anche per alcune novità, come il debutto del segmento design. C'è tuttavia un altro ambito che ha avuto un'attenzione notevole e che non è stato ancora citato.

È il 5G e c'era da aspettarselo, se non altro per gli investimenti crescenti degli operatori e l'aumento dei progetti orientati alla fruizione delle nuove reti. All'innovazione delle telecomunicazioni mobile è stata dedicata tutta la tavola rotonda del 10 gennaio, che ha riunito nello stesso posto alcuni grandi top manager del settore come l'ex ceo di Ericsson e attuale executive vice president di Verizon, Hans Vestberg, il nuovo presidente di Qualcomm Incorporated, Cristiano R. Amon, e il vicepresidente del colosso cinese Baidu, Qi Lu. Un confronto che, al di là dei contenuti specifici, ha mostrato l'avanzata di

un tema pronto a fare faville. Anche se non manca qualche voce contraria a un eccessivo entusiasmo, come quella di Strand Consult che ritiene il 5G ancora lontano dalla discesa in pista e che parla del 2018 come un anno di transizione completa verso il suo fratello minore 4G.

Rispetto ad eventi di questa portata, l'individuazione dei trend risulta pur sempre una scelta arbitraria e allora non resta che aspettare per vedere se le spie accese dal Ces di Las Vegas siano state indicative o meno. Nel frattempo, prevede l'ultima edizione del rapporto della Consumer Technology Association (che include per la prima volta anche i servizi di streaming audio e video), la tecnologia di consumo continuerà la sua galoppata.

E il mercato degli Stati Uniti, uno di quelli piuttosto indicati, è pronto a un nuovo record: il 2018 si chiuderà infatti con ricavi per 351 miliardi di dollari, in aumento di quasi quattro punti percentuali rispetto al 2017. «L'entusiasmo dei consumatori sta crescendo e le aziende riescono a portare più rapidamente le loro innovazioni sul mercato», ha sottolineato il ceo Shapiro, aggiungendo che il mercato azionario forte, l'aumento dell'occupazione e la stabilità del commercio internazionale saranno tra i fattori decisivi della crescita.



INTERVISTA A GIUSEPPE
CAPPOCHIN, PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE: "IN ITALIA A
FARLA DA PADRONI SONO
ANCORA I GEOMETRI, MA LA
NOSTRA CATEGORIA PUÒ
AIUTARE IL PAESE A
RIMODERNARSI. A LUGLIO
IL CONGRESSO CON 3 MILA
DELEGATI"

Adriano Bonafede

“La progettazione per riqualificare le città spetta agli architetti”

Roma

«Troppi architetti in Italia? Siamo sicuramente in tanti ma il problema è che in Italia nel campo della progettazione, al contrario che all'estero, lavorano anche molte altre figure professionali, a parte gli ingegneri che ne hanno la capacità. Ecco, dovremmo fare come in Francia, dove la progettazione la fanno solo gli architetti». Giuseppe Cappochin, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine, si presenta combattivo: «Tra il 5 e il 7 luglio faremo un congresso con 3 mila delegati a Roma, e per dare una scossa proporremo un tema per noi fondamentale: la strategia per le città del futuro.

Quali sono queste figure professionali che fanno la progettazione, oltre a voi?

«Su 11,9 milioni di edifici costruiti in Italia, soltanto 1,3 milioni sono stati progettati dagli architetti. Circa 4,7 milioni sono stati progettati dai geometri, 0,9 milioni dagli ingegneri. I rimanenti, circa 4 milioni, non hanno paternità progettuale. E qui si annida una grossa fetta di abusivismo, anche se tra questi edifici ci sono anche quelli antichi dove questi dati non c'erano».

Dunque in Italia sono stati i geometri a farla da padroni, finora...

«È evidente. Ma così non va. Gli architetti devono riappropriarsi della funzione della progettazione, come dimostreremo nel nostro prossimo congresso».

Di che discuterete?

«Della necessità di riprogettare le città. Abbiamo analizzato gli eco-quartieri più innovativi e le Capitali verdi europee e abbiamo trovato che c'è sempre una visione strategica che guarda ai prossimi decenni. In Italia, invece, una serie di leggi e leggine finanziano "a pioggia" le periferie in tutte le città italiane, ma dietro non c'è mai una strategia di riqualificazione complessiva. Manca sempre una visione globale, che potrebbe far aumentare la qualità della vita e creare opportunità di lavoro. Nel 2016 gli investimenti

nell'edilizia sono ammontati a 160 miliardi, di cui ben il 74 per cento sugli edifici esistenti».

Non è che mancano i soldi pubblici per fare una buona progettazione?

«In Italia ci sono notevoli risorse destinate agli ecobonus, sismabonus, etc. Ma senza che siano inserite in una più ampia strategia di rigenerazione complessiva».

Parliamo un po' della vostra categoria: i redditi medi, anche qui come in altre professioni, sono scesi in questi anni?

«Sono leggermente diminuiti ma la verità è che sono sempre stati bassi».

Bassi quanto?

«Quelli medi sono intorno ai 1200 euro al mese».

Così poco?

«Questo dato mette insieme chi fa l'architetto come libera professione e chi invece, lavorando come dipendente in qualche ufficio, svolge piccoli lavori a tempo perso come libero professionista. Il dato globale non distingue le due po-

sizioni».

Questo mestiere non sembra più esercitare molta attrazione fra i giovani, nonostante tutto il parlare che si fa degli "archistar" che dovrebbero pur influire sulle scelte.

«In effetti negli anni Ottanta avevamo un incremento medio annuo delle iscrizioni del 6 per cento, poi sceso al 3,4 per cento nel periodo 2005-2010 e ancora più giù allo 0,8 per cento tra il 2010 e il 2015».

Forse i giovani si rendono conto che c'è poco lavoro?

«Non c'è dubbio. La crisi ha inciso, riducendo la torta, e il fatto che si trovino altre figure professionali non ha aiutato la nostra categoria».


Anche i giovani architetti, come tanti altri laureati, fuggono all'estero?

«Sì, ci sono molti giovani che vanno a lavorare all'estero. In Francia, ad esempio, tutte le progettazioni superiori a 150 metri quadri di pavimenti devono essere progettati dagli architetti. Inoltre, tutti i lavori pubblici devono essere obbligatoriamente assegnati mediante concorso e tutti i progetti architettonici devono essere realizzati da architetti. Facciamo anche noi così e forse molti giovani resteranno qui. Da parte nostra, abbiamo realizzato una piattaforma per i concorsi online e la diamo in uso a quelle amministrazioni che si impegnano ad effettuare concorsi con gli stessi criteri di quelli utilizzati in Europa».

Qualche esempio?

«Stiamo facendo un concorso per un importante edificio di edilizia residenziale convenzionata nell'ambito della riqualificazione delle aree ex Falck di Milano, forse la più importante d'Europa. La prima fase è già conclusa e presto passeremo alla seconda».





Giuseppe Cappochin,
 presidente
 del Consiglio nazionale
 degli architetti



Esenzioni fiscali e incentivi creare una startup è più facile

DALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE ALLA TELEMEDICINA CRESCE IL NUMERO DI SOCIETÀ INNOVATIVE. GUIDA MILANO, SEGUE ROMA. ADESSO ANCHE LE LEGGI CONSENTONO DI SALTARE OSTACOLI BUROCRATICI E AIUTANO NEI FINANZIAMENTI

Luigi dell'Olio

Milano

All'ultimo Consumer Electronics Show di Las Vegas, la fiera mondiale dell'hi-tech più importante del mondo svoltasi a inizio anno, erano presenti 45 startup italiane, attive in settori che vanno dalla mobilità sostenibile alle guide digitali per non vedenti, da nuove soluzioni di telemedicina ai dispositivi indossabili per i motociclisti. Una dimostrazione di vitalità che conferma i passi in avanti compiuti dal nostro Paese su questo fronte, nonostante il persistere di problemi storici come la carenza di investitori specializzati nelle aziende da poco costituite.

L'ultimo censimento realizzato dal ministero dello Sviluppo economico offre un quadro al 30 settembre scorso, quando le startup innovative (vale a dire le società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o europeo, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione) iscritte all'apposito registro risultavano 7.854 (lo 0,48% di tutte le società di capitali della Penisola), ben 460 in più rispetto a tre mesi prima.

Il capitale sociale sottoscritto complessivamente dalle startup è pari a poco più di 380 milioni di euro, in media 48.428 euro a impresa, mentre la distribuzione per settori di attività vede la netta prevalenza dei servizi alle imprese (70,6% del totale), in particolare produzione software e consulenza informatica. Milano è la provincia in cui è insediato il numero più elevato di nuove aziende con queste caratteristiche (15,8% del totale nazionale), davanti a Roma (8,6%), Torino e Napoli. Il monitoraggio delle startup innovative vie-



Antonio Ghezzi (1) (Osservatorio Startup Hi-tech Politecnico di Milano); **Carlo Calenda** (2) ministro dello Sviluppo economico

ne realizzato per identificare le imprese che possono accedere ai benefici previsti per questa tipologia di imprese, rappresentati da finanziamenti agevolati: in particolare possono ottenere una garanzia sul credito bancario da parte del Fondo di Garanzia per le Pmi, che copre fino all'80% di ciascuna operazione, per un massimo di 2,5 milioni di euro). Dal 2017 l'accesso agli incentivi è offerto anche alle società costituite da non più di 60 mesi e gli investimenti per marketing e web marketing. Altri vantaggi sono l'esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria per l'iscrizione al Registro delle imprese, la detrazione Irpef al 19% sulle spese, per un investimento massimo detraibile di 500mila euro per periodo d'imposta, e un credito d'imposta del 35% per l'assunzione di personale altamente qualificato fino a una soglia massima di 200mila euro annui per ogni impresa.

Un allargamento del perimetro dettato dalla volontà del legislatore di consentire al nostro Paese di recuperare il gap rispetto ad altri Paesi europei, dove le startup innovative si contano in decine di migliaia. Nei mesi scorsi è stato presentato anche un emendamento alla Legge di Bilancio 2018 che prevedeva l'obbligo di destinare il 3% dei fondi Pir (veicoli d'investimento che prevedono la detassazione degli eventuali guadagni a patto di dedicare almeno il 21% del

portafogli a strumenti finanziari emessi da Pmi italiane) ai venture capital che investe in startup e Pmi innovative, ma la proposta non ha superato l'esame del Parlamento.

Che il terreno da recuperare sia ancora rilevante è evidente anche dalla lettura dell'ultima Relazione Annuale presentata dal ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda al Parlamento sullo stato di attuazione e l'impatto della policy sulle startup e le Pmi innovative. In particolare, lo studio sottolinea la carenza di investitori nelle primissime fasi di sviluppo delle imprese. Nel corso del 2016 i venture capitalist hanno investito in 92 società, tra seed (quando cioè il prodotto/servizio è ancora in fase concettuale o di

prototipo) e startup, per un totale di 181,4 milioni di euro. Entrambi i dati sono in crescita rispetto al 2015, ma restano su valori assoluti del tutto insufficienti a sostenere la creazione di un ecosistema adeguato alle necessità del Paese, considerato che per loro natura le aziende appena nate hanno un elevato livello di mortalità, né possono avere nella relazione con le banche la medesima credibilità di realtà già strutturate e che hanno alle spalle una storia di successo. Di positivo, segnala

l'Osservatorio Startup Hi-tech realizzato dalla School of Management del Politecnico di Milano, c'è che nel 2018 è cresciuta la fiducia degli investitori esteri (+163% ri-




spetto al 2016), i cui finanziamenti rappresentano il 36% dei fondi a disposizione delle nuove aziende tecnologiche italiane.

Necessita di un ulteriore sviluppo anche il settore degli incubatori universitari. La rete Pni Cube ha censito l'esistenza a fine dicembre la presenza di 40 realtà di questo tipo presso gli atenei italiani, un dato in costante crescita negli anni. Ma dallo studio emergono anche le difficoltà di questo settore, che riguardano in primo luogo l'approdo sul mercato e la competitività di sistema. Infatti il 58% delle startup esaminate presenta prodotti o servizi ancora prototipali e solo il 3,1% è già attiva sul mercato. Un team di lavoro su quattro afferma di non riuscire a trovare sul mercato le figure tecniche di cui ha bisogno e il 61,5% è a caccia di profili di business e commerciali. Tutti segnali che evidenziano come molto resti ancora da fare. Di certo c'è che le energie all'interno del Paese non mancano, così come la creatività, tratto caratteristico dell'imprenditorialità italiana. A lanciare le nuove aziende nei settori innovativi non sono solo giovani alle prime armi nel mondo del lavoro, ma sempre più spesso anche lavoratori con una lunga esperienza alle spalle, che a un certo punto sono spinti - dall'ambizione personale o perché hanno perso la vecchia occupazione - a reinventarsi. Terreno fertile per recuperare in fretta il ritardo.


STARTUP, DISTRIBUZIONE PER CITTÀ

Numero di startup al III° trimestre 2017



LA FOTOGRAFIA

Occupazione nelle startup innovative, in migliaia



Nelle due tabelle l'evoluzione della crescita delle startup. Milano guida la classifica delle città nelle quali sono nate la maggior parte delle imprese legate all'innovazione

Professioni

REGOLE & MERCATI

OSTEOPATI E CHIROPATICI
ADESSO DIVENTANO ADULTI

Rivoluzione nella Sanità: il decreto Lorenzin è legge. Nuova disciplina per l'accesso universitario. Ma resta ancora da definire il percorso formativo richiesto per l'iscrizione all'Ordine professionale

di **Isidoro Trovato**

Le nuove professioni

Ma il cuore del testo sta anche in quel passaggio in cui si riscrive la procedura per il riconoscimento di nuove professioni sanitarie, stabilendo dunque un sistema potenzialmente aperto. Nell'ambito di tale procedura, un percorso semplificato è fissato per gli osteopati ed i chiropratici, la cui individuazione è già fissata dalla legge, mentre il percorso per il definitivo riconoscimento passa attraverso l'accordo in Conferenza che definirà l'ambito di attività, le funzioni, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché quelli per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il ministro della Salute, saranno definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria.

«L'osteopatia è una professione radicata e apprezzata in Italia — afferma Paola Sciomachen, presidente del registro degli osteopati d'Italia —. La nostra missione è sempre stata quella di garantire la qualità degli iscritti. Oggi è più che mai attuale definire le nostre competenze, perché siamo passati alla fase attuativa della legge per il riconoscimento della professione. Farlo ci ha permesso di evidenziare le attività distintive e caratterizzanti dell'attività di osteopata, e di inserire questa specializzazione nel contesto sanitario italiano, con l'individuazione di uno spazio proprio che non si sovrappone a quello delle altre professioni».

La formazione

Adesso però la priorità diventa il percorso formativo e universitario che dovranno seguire in base alle nuove norme gli osteopati. Il Roi, che è l'associazione di categoria più rappresentativa in Italia con circa 3mila iscritti, ha realizzato, con la supervisione della Sipem (Società italiana di pedagogia medica), la prima classificazione delle competenze esclusive e caratterizzanti l'osteopatia, riferite al contesto delle professioni sanitarie in Italia.

«Con questo documento sulle competenze — continua Sciomachen — vogliamo essere propositivi, stimolare il dialogo con le istituzioni nel percorso di riconoscimento dell'osteopatia come professione riconosciuta ed essere un interlocutore serio ed affidabile per la definizione del nostro ruolo nel contesto dell'attività sanitaria in Italia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Battendendo gli scettici, il disegno di legge Lorenzin è diventato legge. Sul filo di lana, alla fine della legislatura, è arrivata la riforma delle professioni sanitarie, un testo che avuto un percorso travagliato e il cui iter è stato accompagnato e sostenuto da Emilia Grazia De Biasi, presidente della Commissione Sanità del Senato: «Si tratta di un passo atteso da più di 12 anni che ci porta nella parte migliore dell'Europa — afferma Di Biasi —. Inutile persino sottolineare l'importanza di norme sulla sperimentazione clinica e i Comitati etici, sulla medicina di genere, sulla riforma degli Ordini e delle professioni sanitarie, con l'istituzione di Albi, l'indicazione di nuove professioni contro l'abusivismo a tutela della sanità e dei cittadini».

Il testo appena approvato prevede anche il riordino della professione dei chimici, dei fisici, dei biologi e degli psicologi: la norma stabilisce che la vigilanza passi dal ministero della Giustizia a quello della Salute. Invece, in merito all'esercizio abusivo, verrà inserita un'aggravante quando il reato riguardi una professione sanitaria fino a prevedere, in tali ipotesi, la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato.



Istituzioni

Paola Sciomachen (in alto)
presidente del Roi; Emilia De
Biasi, presidente
commissione Sanità Senato